

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
TRIBUNALE DI NOLA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA
CAMERA PENALE DI NOLA
PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI UNA RACCOLTA *ON LINE* DI
GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI NOLA IN MATERIA PENALE

L'anno 2023, il mese di luglio, il giorno 4


Il Presidente del Tribunale di Nola, nella persona della dr. Paola Del Giudice

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, nella persona dell'avv. Arturo Rianna

Il Presidente della Camera Penale di Nola, nella persona dell'avv. Vincenzo Laudanno

Premesso che:

- le parti ritengono conforme all'interesse pubblico la creazione di una raccolta *on line* della giurisprudenza in materia penale del Tribunale di Nola, consultabile non soltanto dagli avvocati e dagli operatori del settore ma anche dai cittadini interessati;
- tra gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per gli uffici giudiziari figura anche l'istituzione di un servizio di studio e supporto alla raccolta giurisprudenziale, destinato a favorire la conoscenza, all'esterno dell'ufficio giudiziario degli orientamenti giurisprudenziali dell'ufficio, a beneficio degli Utenti del Servizio Giustizia.
- l'art. 51 del decreto legislativo 30.6.2013 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), nella sua attuale formulazione, al comma 2, così dispone: *Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo;*
- l'art. 52 del predetto decreto legislativo così dispone:
 1. *Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.*
 2. *Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.*



3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

OMISSIS

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

- l'art. 734 bis c.p. punisce con la pena dell'arresto chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso;
- la Camera Penale di Nola, sul proprio sito on line www.camerapenalenola.it ha già predisposto un *link* di accesso che consentirà a qualsiasi utente e in maniera pubblica di consultare la più significativa giurisprudenza Bruniana (ovvero la giurisprudenza del Tribunale di Nola) nella materia penale, appositamente selezionata da un Comitato Scientifico all'uopo nominato dalla Giunta della Camera Penale di Nola tra gli avvocati iscritti, con finalità di studio documentazione e estrazione delle massime;

tanto premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

- 1) con il presente protocollo si definiscono le modalità di cooperazione tra le parti al fine di realizzare quanto in premessa;
- 2) il Presidente del Tribunale di Nola autorizzerà il funzionario di cancelleria all'uopo nominato sia per il settore GIP/GUP che per il Dibattimento a cedere le sentenze con cadenza mensile e su supporto informatico (pendrive);
- 3) il ritiro avverrà da parte di un avvocato, membro della Giunta della Camera Penale di Nola, indicato dal Presidente;
- 4) tutte le sentenze saranno cedute gratuitamente, al solo scopo di studio e divulgazione scientifica, su *pendrive*, fatta eccezione per quelle che rientrano nelle tipologie sottoindicate, la cui cessione avverrà esclusivamente su supporto cartaceo, con i mezzi



forniti dalla Camera Penale, e previa omissione immediata delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte:

- a) tutte le sentenze attinenti a reati contemplati dall'art. 734 c.p.;
- b) tutte le sentenze sulle quali la cancelleria abbia apposto l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del decreto legislativo 30.6.2013 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali);
- c) tutte le sentenze aventi comunque ad oggetto vicende attinenti alla sfera personale dei minori;
- 5) le sentenze, periodicamente raccolte, saranno selezionate con estrazione delle massime giurisprudenziali, commentate, catalogate e poi pubblicate sul sito della Camera penale, in una apposita pagina dedicata, da parte del comitato scientifico, i cui componenti, saranno nominati con delibera della Giunta della Camera Penale di Nola con durata di anni due, rinnovabili alla scadenza, con facoltà del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola di indicare fino a due avvocati da inserire nel comitato scientifico, la cui composizione sarà comunicata alla Presidenza del Tribunale;
- 6) la pubblicazione, in tutto o in parte, delle sentenze avverrà previa omissione di tutti i dati personali e sensibili, a cura del Comitato Scientifico;
- 7) la Giunta della Camera Penale indicherà il Responsabile del trattamento dei dati che si accerterà personalmente della loro omissione, prima della pubblicazione di ciascuna sentenza o commento o massima;
- 8) Il direttore scientifico della rivista è nominato dalla Giunta della Camera penale e avrà durata di due anni. La nomina potrà essere rinnovata anche per bienni successivi al primo.
- 9) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola e la Presidenza del Tribunale potranno predisporre, sui rispettivi siti internet istituzionali, link che indirizzeranno l'internauta all'accesso alla rivista di giurisprudenza;
- 10) le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione del presente protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nola, li 4.7.2023

Il Presidente del Tribunale di Nola
Paolo De Giudice

F. L. L. L.

Il Presidente del COA di Nola

Il Presidente della Camera penale di Nola

F. L. L. L.